

COMUNE MARSCIANO
Provincia Perugia

Regolamento per l'applicazione dei canoni patrimoniale non ricognitori

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 9.5.2016

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 30 .3.2018

INDICE

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 2 - OGGETTO DEL CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO

Art. 3 – SOGGETTO OBBLIGATO AL PAGAMENTO DEL CANONE

Art. 4 – DETERMINAZIONE DEL CANONE NON RICOGNITORIO

Art. 5 - PAGAMENTO DEL CANONE NON RICOGNITORIO

Art. 6 - ACCERTAMENTO, SANZIONI AMMINISTRATIVE E INTERESSI

Art. 7 - RISCOSSIONE COATTIVA

Art. 8 – RIMBORSI

Art. 9 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

Art. 10 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

Art. 11 - ENTRATA IN VIGORE

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di entrate riconosciuta ai comuni dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'applicazione del canone concessorio non ricognitorio previsto dall'art. 27, commi 5, 7 e 8 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada).
2. Il canone ha natura patrimoniale, costituisce la controprestazione del godimento del bene ottenuto in concessione, e trova il suo fondamento giuridico nel rapporto bilaterale che costituisce la concessione stessa.

Art. 2

OGGETTO DEL CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO

1. Le occupazioni permanenti del demanio e del patrimonio stradale del Comune di Marsciano come descritte nell'allegato 1 sono soggette a canone ricognitorio. Le occupazioni realizzate al di fuori della sede stradale sono comunque considerate come effettuate entro i limiti delle fasce di rispetto stradale e, pertanto, assoggettate al pagamento del canone non ricognitorio. Sono inoltre, assoggettate a canone non ricognitorio le occupazioni dei tratti di strada per i quali il Comune di Marsciano esercita la potestà autorizzatoria ai sensi dell'art. 2, comma 7 del codice della strada.
2. Si considerano permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, aventi, comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
3. Le occupazioni temporanee, anche a carattere ricorrente, non sono soggette al canone di concessione non ricognitorio. Si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
4. Sono altresì esenti le occupazioni con opere ed impianti sulle quali il Comune di Marsciano assume un titolo di proprietà o un diritto d'uso esclusivo.

Art. 3

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

(Abrogato con Delibera di Consiglio n. 30/2018)

Art. 3

SOGGETTO OBBLIGATO AL PAGAMENTO DEL CANONE

Il canone di concessione non ricognitorio è dovuto dal titolare della concessione, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche se abusivo. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Art. 4

DETERMINAZIONE DEL CANONE NON RICOGNITORIO

(articolo modificato con Delibera di Consiglio n. 30/2018)

1. Il canone non ricognitorio è dovuto al Comune di Marsciano per ciascun anno solare di durata dell'occupazione.
2. La consistenza da assoggettare a canone non ricognitorio è misurata, a seconda della tipologia, a corpo o in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore contenente i decimali.
3. In sede di prima applicazione, le tariffe del canone annuo sono quelle riportate nell'Allegato 2, e decorrono dal 1 gennaio 2016.

4. Le tariffe approvate con il presente regolamento sono aggiornate con deliberazione della Giunta Comunale, da adottarsi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

5. La tariffa da applicare è determinata mediante l'applicazione dei seguenti parametri:

a. tariffa di riferimento:

La tariffa di riferimento stabilita dall'organo competente per ciascuna delle tipologie di occupazione definite nell'elenco di cui all'allegato 1) al presente Regolamento, è comunque aggiornata in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo di famiglie di operai e impiegati (indice F.O.I.) con riferimento alle variazioni intercorse nel mese di novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, rispetto al mese di novembre del biennio precedente a quello di riferimento.

b. parametro categoria stradale:

è costituito dal coefficiente previsto in base alla classificazione delle strade, degli spazi e delle aree pubbliche:

Strade, spazi e aree pubbliche di I categoria (centro abitato).....	1,00
Strade, spazi e aree pubbliche di II categoria (zone esterne al centro abitato)	0,90

L'occupazione delle infrastrutture di cui all'allegato 1) al presente Regolamento, comporta l'applicazione del coefficiente fisso pari a 1,0 indipendentemente zona di allocazione dei cunicoli.

c. parametro durata temporale occupazioni:

è costituito dal coefficiente determinato in relazione alla durata dell'occupazione permanente come segue:

Occupazioni di durata di anni 1.....	2,0
Occupazioni di durata fino ad anni 5.....	1,5
Occupazioni di durata oltre anni 5.....	1,0

d. parametro economico:

è costituito dal coefficiente determinato in relazione al valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione ed al vantaggio che al titolare ne deriva sulla base dei ricavi annui verificatisi nell'anno precedente, come segue:

Fino a 100 mila euro.....	0,5
Da euro 100 mila a 500 mila.....	1,0
Oltre euro 500 mila.....	1,5

Per il primo esercizio il parametro economico si applica in base ad una stima comparata dei ricavi per attività omologhe, salvo conguaglio entro il termine per il versamento dell'annualità successiva.

e. parametro di interferenza:

è costituito dal coefficiente determinato in relazione al grado di interferenza sulla viabilità e/o su ogni altro servizio pubblico comunale.

Occupazione con allocazione stabile di strutture ed impianti fissi determinante sensibile riduzione della viabilità o di altro servizio pubblico comunale.....	1,5
--	-----

Occupazione con allocazione stabile di strutture ed impianti fissi non determinante sensibile riduzione della viabilità o di altro servizio pubblico comunale.....1,2

Occupazione senza allocazione stabile di strutture ed impianti fissi.....1,0

Occupazione di infrastrutture/sottosuolo comunali mediante condutture sotterranee per la distribuzione di acqua potabile, gas, energia elettrica, intercapedini, manufatti e simili, contenitori sotterranei di cavi, condutture e linee elettriche e ogni altro impianto con diametro geometrico:

fino a 10 cm.....1,2

superiore a 10 cm. fino a 50 cm.....1,5

superiore a 50 cm. fino a 100 cm.....1,7

superiore a 100 cm.....2,0

f. tariffa ragguagliata

è costituita dall'applicazione dei parametri sopra descritti alla tariffa di riferimento sub a secondo la seguente formula: $F = (A \times B \times C \times D \times E)$

g. valore occupazione e unità di misura:

In riferimento alla tipologia di occupazione di cui all'art. 2, l'unità di misura è espressa mediante le seguenti sigle, a ciascuna delle quali è attribuito il relativo valore delle superfici lineari, quadrate o delle unità rilevate:

ml. = metri lineari

mq. = metri quadrati

cad. = cadauno

La quantificazione dell'occupazione è costituita dal valore complessivamente espresso in metri lineari, metri quadrati o unità in relazione alla corrispondenza della tipologia del manufatto alla classificazione della tabella di cui all'allegato 1) al presente Regolamento.

h. canone di concessione non ricognitorio:

← il risultato del prodotto fra la tariffa ragguagliata come determinata sub f e il valore dell'occupazione descritto sub g: $H = (F \times G)$

6. Dall'importo del canone concessorio, come sopra determinato, viene detratto quanto pagato dal concessionario a titolo di *tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche*. Qualora la differenza tra i due importi sia negativa il contribuente è esonerato dal pagamento del canone concessorio.

Art. 5

PAGAMENTO DEL CANONE NON RICOGNITORIO

1. Per l'anno d'inizio di occupazione, il pagamento del canone non ricognitorio deve essere effettuato prima del rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione, ed è dovuto in rapporto ai mesi di effettiva occupazione. I periodi di occupazione maggiori o uguali a quindici giorni si considerano pari ad un mese, i periodi inferiori a quindici giorni si trascurano.

2. Per le annualità successive a quella del rilascio, il pagamento del canone annuo deve avvenire entro il 30 aprile dell'anno in corso.

3. Nel caso di sanatoria di occupazioni prive della prescritta concessione o autorizzazione, l'obbligo del pagamento del canone decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui viene accertata l'occupazione, salvo che la data d'inizio occupazione risulti diversamente accertabile.

4. Il pagamento del canone avviene in autoliquidazione.

Art. 6

ACCERTAMENTO, SANZIONI AMMINISTRATIVE E INTERESSI

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del canone non cognitorio, il soggetto gestore dell'entrata invia al soggetto obbligato uno specifico avviso, con invito ad adempiere nel termine di 60 giorni. La notifica dell'avviso può essere effettuata anche per mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ritorno.

2. La notifica degli avvisi deve essere effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato.

3. Fermo restando il disposto dell'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs n. 285/1992, per l'omesso, o tardivo versamento del canone non cognitorio si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs.267/2000,

4. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone non cognitorio sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno in regime di capitalizzazione semplice.

Art. 7

RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate avviene:

- mediante la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;

- mediante sistema dell'ingiunzione di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

2. In caso di affidamento a terzi del servizio di riscossione dei canoni concessori non cognitori, il procedimento di riscossione coattiva di cui al comma precedente è svolto dal concessionario.

3. Le spese materialmente sostenute per l'espletamento della procedura di riscossione coattiva sono a totale carico dell'utente.

Art. 8

RIMBORSI

Gli interessati possono richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno a partire dal giorno in cui il pagamento è stato eseguito.

Art. 9

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Funzionario responsabile per l'applicazione dei canoni non cognitori è il Responsabile dell'Area Entrata, a cui sono state conferite, con delibera di giunta comunale, le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'entrata.

2. Tale soggetto provvede all'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale attinente l'applicazione e la riscossione del canone e delle somme dovute per l'occupazione abusiva disciplinati dal presente regolamento. Allo stesso soggetto spetta il compito di firmare le richieste, gli avvisi, le comunicazioni, i provvedimenti e di disporre i rimborsi.

Art. 10

DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

1. Le concessioni e le autorizzazioni permanenti in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono efficaci se dotate di tutti i requisiti richiesti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. Le occupazioni che risultino carenti dei requisiti di cui al precedente comma, devono essere conformi alla legislazione vigente e alle norme del presente regolamento, entro i successivi sei mesi.
3. Il pagamento del canone annuo dovuto per l'anno 2016 deve avvenire entro il 31 ottobre 2016.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto dell'entrata in vigore di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tal caso, in attesa della formale modificazione del regolamento, si applica la normativa sovraordinata.
5. A norma dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, le disposizioni del presente regolamento hanno effetto dal 1° gennaio 2016

Art. 11

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2018

ALLEGATO 1) al Regolamento per l'applicazione del canone concessorio patrimoniale non ricognitorio.

TIPOLOGIE

1. Occupazioni realizzate per l'erogazione di servizi pubblici in regime di concessione amministrativa.

1.1.	Condutture sotterranee per la distribuzione di gas ed energia elettrica;
1.2	Pozzetti, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico;
1.3	Sostegni di linee elettriche in qualunque materiale realizzate, cabine elettriche;
1.4	Tralicci di elettrodotto.

* * * *

ALLEGATO 2) al Regolamento per l'applicazione del canone concessorio patrimoniale non ricognitorio.

TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO

1. Occupazioni realizzate per l'erogazione di servizi pubblici in regime di concessione amministrativa.

1.1.	Condutture sotterranee per la distribuzione di gas ed energia elettrica;	€ 1,00 al metro lineare
1.2	Pozzetti, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico;	€ 5,00 cadauno
1.3	Sostegni di linee elettriche in qualunque materiale realizzate, cabine elettriche;	€ 20,00 cadauno
1.4	Tralicci di elettrodotto.	€ 150,00 cadauno

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: BETTINI DANIELA

CODICE FISCALE: IT:BTTDNL66C45E975Z

DATA FIRMA: 09/04/2018 09:48:07

IMPRONTA: 31663861626335643862313733636634623933653237656633303438653736626635316139666333